

<b>Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella</b>
--

## STATUTO

<i>Art. 1 - COSTITUZIONE .....</i>	2
<i>Art. 2 - DURATA.....</i>	2
<i>Art. 3 - SEDE .....</i>	2
<i>Art. 4 - SCOPI.....</i>	2
<i>Art.5 - REQUISITI E MODALITÀ' DI AMMISSIONE.....</i>	4
<i>Art. 6 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI.....</i>	5
<i>Art. 7 – MARCHIO .....</i>	6
<i>Art. 8 - VIGILANZA .....</i>	6
<i>Art. 9 - SANZIONI.....</i>	6
<i>Art. 10 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI CONSORZIATO .....</i>	7
<i>Art. 11 - RECESSO .....</i>	7
<i>Art. 12 - DECADENZA .....</i>	7
<i>Art. 13 - ESCLUSIONE.....</i>	8
<i>Art. 14 - ORGANI .....</i>	8
<i>Art. 15 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA .....</i>	8
<i>Art. 16 - MODALITÀ' DI VOTO .....</i>	9
<i>Art. 17 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.....</i>	10
<i>Art. 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....</i>	11
<i>Art. 19 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .....</i>	12
<i>Art. 20 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....</i>	13
<i>Art. 21 - PRESIDENTE DEL CONSORZIO .....</i>	13
<i>Art. 22 – COMITATI E COMMISSIONI TECNICHE .....</i>	14
<i>Art. 23 - COLLEGIO SINDACALE .....</i>	14
<i>Art. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA.....</i>	14
<i>Art. 25 – DIRETTORE .....</i>	15
<i>Art. 26 - REGOLAMENTI INTERNI.....</i>	15
<i>Art. 27 - FONDO CONSORTILE.....</i>	15
<i>Art. 28 - ESERCIZIO FINANZIARIO .....</i>	16
<i>Art. 29 - LIQUIDAZIONE.....</i>	16
<i>Art. 30 - DISPOSIZIONI FINALI .....</i>	16
<i>DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....</i>	16

### **Art. 1- COSTITUZIONE**

Ai sensi della L. 164 del 1992 è costituito un Consorzio volontario per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata “Valpolicella” di cui al D.P.R. 28 maggio 1968 e successive modifiche denominato

#### **“CONSORZIO PER LA TUTELA DEI VINI VALPOLICELLA”.**

Il Consorzio è un’associazione interprofessionale di categoria senza scopo di lucro, per la tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi alla Denominazione di Origine con specificazione geografica “Valpolicella”, “Valpolicella Classico” e “Valpolicella Valpantena”, costituito a norma del D.M. 4 Giugno 1997 n. 256.

Esso è inoltre disciplinato dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

### **Art. 2 - DURATA**

Il Consorzio ha durata sino al 2050 salvo proroga.

### **Art. 3 - SEDE**

Il Consorzio ha sede legale in San Pietro in Cariano (VR) alla Via Valle di Pruviniario, 4

L’organo amministrativo può istituire e sopprimere sedi operative, secondarie ed eventuali sezioni staccate, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all’estero.

### **Art. 4 - SCOPI**

Il Consorzio non ha finalità di lucro.

Lo scopo essenziale ed oggetto principale del Consorzio consiste nel:

I) tutelare, valorizzare e curare gli interessi relativi alla Denominazione di Origine dei vini «Valpolicella»;

nonché:

II) svolgere tutte le attività e i compiti attribuiti ai Consorzi dalla legislazione comunitaria e nazionale in materia di vini a denominazione di origine e relativi regolamenti, in particolare:

- a) collaborare ai controlli sull’osservanza delle leggi relative chiedendo altresì di venire incaricato di collaborare alla vigilanza sull’applicazione della legge 164 del 1992 e succ. mod. nei confronti dei propri associati;
- b) richiedere l’autorizzazione ad esercitare le funzioni di cui all’art. 21 della legge 164 del 1992 e succ. mod.;

- c) organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della denominazione, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, ai fini della tutela e della valorizzazione della denominazione stessa;
- d) praticare una specifica attività onde assicurare la corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione, nonché tutelare la denominazione dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti, difendendo in ogni sede i legittimi interessi del Consorzio, anche costituendosi parte civile;
- e) attuare tutte le misure per valorizzare direttamente e indirettamente la denominazione, sotto il profilo tecnico e dell'immagine;
- f) collaborare e/o partecipare ad enti e soggetti aventi scopi affini per promuovere e realizzare iniziative atte alla valorizzazione e al sostegno della produzione vitivinicola e dei prodotti tutelati.
- g) promuovere, non appena possibile, il riconoscimento della denominazione di origine "controllata e garantita" dei vini "Valpolicella" ed ogni altro riconoscimento che si renderà in futuro possibile in base a nuove disposizioni.

III) Il Consorzio inoltre può:

- a) proporre la disciplina regolamentare della rispettiva Denominazione del vino;
- b) espletare funzioni consultive e operative nei riguardi degli organismi istituzionali comunitari, nazionali e loro uffici periferici, degli enti regionali, enti locali, Camera di Commercio I.A.A. in materia di gestione degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, di denunce di produzione delle uve e dei vini, di distribuzione dei contrassegni di cui attualmente all'art.23 della Legge 164 del 92 e di quant'altro di competenza dei predetti enti in materia di vini a denominazione;
- c) curare la formazione e fornire assistenza tecnica nelle varie fasi interessate al settore vitivinicolo, compresa la fornitura di servizi generali relativi all'utilizzo della denominazione;
- d) istituire uffici per i rapporti con i terzi relativamente alle attività svolte in nome e per conto delle aziende associate;
- e) collaborare con organismi rappresentativi di denominazioni a base sia più ampia che più ristretta, anche per utilizzare le loro strutture amministrative e tecniche;
- f) collaborare con altri consorzi di tutela di denominazioni ricadenti nello stesso territorio in tutto o in parte;
- g) aderire a organizzazioni di consorzi di tutela delle denominazioni aventi scopi di coordinamento ed assistenza;
- h) previa convenzione relativamente alle modalità del servizio e del rimborso delle spese,

permettere l'utilizzo da parte di altri consorzi delle proprie strutture amministrative, garantendone comunque l'autonomia ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.M. 4/6/97 n. 256 e succ. mod.;

- i) adottare e detenere marchi collettivi nell'interesse degli utilizzatori della denominazione ed attuarne la relativa difesa;
- h) vigilare affinché non vengano messi in commercio con il marchio consortile vini prodotti con altre uve oppure vini difettosi o che non abbiano le complete caratteristiche del vino originario tutelato;

#### **Art.5 - REQUISITI E MODALITÀ' DI AMMISSIONE**

Possono essere soci del Consorzio tutti gli utilizzatori della Denominazione d'Origine tutelata dal Consorzio che esercitano una o più attività produttive (viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento), ed in particolare:

- a) gli imprenditori agricoli, singoli o associati anche in cooperative, esercenti una o più delle predette attività produttive;
- b) gli imprenditori commerciali e cooperative che attuano la vinificazione ed eventualmente l'imbottigliamento;
- c) gli imprenditori commerciali e cooperative che esercitano il commercio e l'imbottigliamento del vino tutelato.

L'ammissione al Consorzio è garantita a tutti i soggetti interessati alla denominazione e deve essere richiesta mediante domanda scritta contenente:

- 1) l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti;
- 2) l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell'impresa agricola o commerciale;
- 3) gli estremi dell'iscrizione nel Registro delle Imprese: Sezione speciale imprenditori agricoli per la categoria dei produttori; Sezione ordinaria per gli imprenditori non agricoli;
- 4) per i viticoltori gli estremi d'iscrizione, nonché la superficie iscritta al relativo Albo dei Vigneti della Denominazione «Valpolicella»;
- 5) l'indicazione della/delle attività effettivamente svolta/e;
- 6) la dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, oltre che dalle leggi e dagli eventuali regolamenti;

7) la dichiarazione di consentire al Consorzio ed a enti di categoria cui il Consorzio aderisce, nonché a soggetti affidatari di dati inerenti l'amministrazione del Consorzio a fini gestionali, il trattamento dei dati personali ed aziendali relativi allo svolgimento della propria attività economica in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia, per fini:

- a) contabili, amministrativi e statistici,
- b) di comunicazione e diffusione anche in ambito internazionale a fini di informazione commerciale, pubblicitaria e di ricerche di mercato.

Qualora la domanda di ammissione venga presentata da una cooperativa, essa dovrà contenere, per ogni socio conferente iscritto all'albo vigneti della denominazione "Valpolicella", le indicazioni richieste al comma precedente ai numeri 1,2,3,4.

Il Consiglio di amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di quattro mesi dalla presentazione.

Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato anche avanti il Collegio arbitrale con le modalità e termini indicati all'art.24.

#### **Art. 6 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI**

Gli associati devono sottostare ai seguenti obblighi:

- 1) versamento della quota di ammissione per l'accesso ai servizi del Consorzio nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione. La quota di iscrizione si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile, non rivalutabile e non dà alcun diritto sul patrimonio del Consorzio.
- 2) osservanza dello statuto e delle deliberazioni legittimamente adottate dal Consorzio nonché delle disposizioni degli eventuali regolamenti interni.
- 3) Versamento del contributo periodico commisurato in proporzione ai livelli produttivi espressi da ciascun socio e con le modalità stabilite dal Regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria.
- 4) versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, ancorché posti a carico di singole categorie o sottocategorie di associati, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto.
- 5) assoggettamento al controllo da parte del Consorzio al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi assunti.

- 6) diritto di partecipazione alle attività del Consorzio e alle assemblee regolarmente convocate solo se in regola con i pagamenti dei contributi.

Non è ammesso il recesso nei primi tre esercizi dall'iscrizione.

#### **Art. 7 – MARCHIO**

La disciplina per l'adozione e l'uso del marchio consortile dovrà essere conforme alle condizioni stabilite dall'art. 19, c. 1 lett. d) della L. 164 del 1992 e relativo Reg.to D.M. 256/97 e in generale dalle vigenti disposizioni in materia.

#### **Art. 8 - VIGILANZA**

I consorziati devono permettere l'accesso al personale tecnico del Consorzio nei vigneti e nei locali adibiti alla propria attività in cui si producono o si conservano mosti o vini "Valpolicella" anche per verificare le denunce di produzione, la regolarità dei registri e per prelevare campioni di mosti o di vini, siano essi giacenti nelle cantine medesime o già caricati su mezzi di trasporto.

I prelevamenti dei campioni e le visite effettuate presso i consorziati devono risultare, a cura del personale tecnico del Consorzio, in apposito libro verbale.

Da parte del Consorzio è tenuta apposita registrazione dell'uva e del vino aventi titolo, prodotti, acquistati e commercializzati dai soci e così pure dei marchi rilasciati, secondo le modalità previste da apposito regolamento.

#### **Art. 9 - SANZIONI**

Nei confronti dell'associato che non rispetti il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere consiliari, o che con il suo comportamento danneggi l'immagine della/e denominazione/i tutelate e del consorzio, il Consiglio di amministrazione può, in relazione alla gravità dell'infrazione, comminare le seguenti sanzioni:

- a) censura con diffida;
- b) sospensione, fino ad un termine massimo di un anno, dall'esercizio di tutti i diritti spettantigli nella sua qualità di consorziato;
- c) esclusione dal Consorzio.

Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata A.R., a regolarizzare la propria posizione entro un congruo termine o a far pervenire, se lo ritenga opportuno, chiarimenti o giustificazioni.

I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R.

Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato può instaurare controversia ricorrendo al collegio arbitrale, nei modi e termini previsti dall'art.24.

Il ricorso validamente presentato provoca la sospensione dell'irrogazione delle sanzioni.

#### **Art. 10 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI CONSORZIATO**

La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione.

In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo il socio deve assolvere tutti gli obblighi finanziari assunti e non può ripetere alcun contributo versato ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

#### **Art. 11 - RECESSO**

Gli obblighi degli associati verso il Consorzio hanno la durata dello stesso. Tuttavia possono cessare prima della scadenza del Consorzio quando:

- a) l'associato abbia cessato di svolgere la propria attività;
- b) nel caso di dimissioni;
- c) negli altri casi normativamente previsti.

La richiesta di dimissioni deve essere inoltrata con lettera raccomandata al Consiglio di amministrazione, spedita entro il 30 Giugno di ciascun anno e ha effetto fra le parti alla chiusura dell'anno sociale successivo, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 6.

#### **Art. 12 - DECADENZA**

Decade dal diritto di far parte del Consorzio l'associato che:

- a) abbia perduto taluno dei requisiti prescritti per l'ammissione;
- b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso, la detenzione o la proprietà della propria azienda.

Nel caso di decesso del consorziato o di cessione della proprietà o dell'azienda, gli eredi aventi diritto o gli altri aventi causa possono presentare domanda di subentro che costituisce provvisoriamente titolo per far parte del consorzio con gli stessi diritti e doveri del defunto o del precedente proprietario.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminare la domanda di subentro entro quattro mesi e comunicarne l'esito ai richiedenti.

Nel caso la richiesta venga accolta gli interessati saranno tenuti, oltre al versamento della quota fissa di iscrizione per l'accesso ai servizi del consorzio, al pagamento dei contributi già dovuti dal loro dante causa.

Avverso la delibera di diniego l'interessato può appellarsi anche al collegio arbitrale con le modalità e termini di cui all'art.24.

### **Art. 13 - ESCLUSIONE**

Può essere escluso dal Consorzio l'Associato che:

- a) sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;
- b) abbia commesso gravi o reiterate violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli Organi consortili;
- c) senza giustificato motivo si renda moroso, per oltre un anno, nel versamento delle quote o nel pagamento dei debiti contratti verso il Consorzio per qualsiasi titolo;
- d) sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;
- e) svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili ovvero si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio;
- f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.

L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione.

Sull'esclusione delibera il Consiglio di amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R.

L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al collegio arbitrale nei modi e termini previsti nell'art.24.

### **Art. 14 - ORGANI**

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea Generale dei consorziati;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente del Consorzio;
- il Collegio sindacale.

### **Art. 15 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di:

- 1) determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;
- 2) deliberare sul rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio di amministrazione secondo le disposizioni statutarie in uno con la relazione della attività svolta nell'esercizio;
- 3) deliberare sul bilancio preventivo proposto dal Consiglio di amministrazione e relativi contributi;
- 4) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione;
- 5) approvare l'eventuale regolamento per l'uso del marchio e gli eventuali regolamenti interni, nonché determinare il contributo dovuto sull'utilizzazione dei marchi; tali regolamenti non dovranno prevedere trattamenti differenziati nei confronti degli operatori non associati al Consorzio;
- 6) nominare i membri del Collegio sindacale, scelti anche fra persone estranee al Consorzio, e il suo Presidente, stabilendone il compenso;
- 7) deliberare sull'adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela;
- 8) ratificare le decisioni del Consiglio di amministrazione in merito alla determinazione e applicazione dei contributi straordinari dovuti dai Soci;
- 9) approvare e modificare i regolamenti interni;
- 10) deliberare su ogni proposta di modifica della zona di produzione dei vini "Valpolicella";
- 11) deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di amministrazione.

Si considera straordinaria l'assemblea convocata, su decisione del Consiglio di amministrazione per deliberare:

- a) sulle modifiche da apportare al presente Statuto;
- b) sullo scioglimento del Consorzio o sulla proroga della sua durata;
- c) sulla messa in liquidazione del Consorzio nonché sulla nomina, determinazione dei poteri e remunerazione dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio.

#### **Art. 16 - MODALITÀ' DI VOTO**

All'Assemblea partecipano tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento dei contributi e che non siano stati sospesi o esclusi.

I voti spettanti a ciascun associato sono pari alle unità di conto calcolate in base alle quantità di prodotto denunciate complessivamente per tutte le denominazioni tutelate, nell'anno precedente la sessione assembleare, con le modalità previste dal Regolamento di cui al punto 3) dell'art. 6.

Ad ogni socio spetta comunque almeno un voto.

Ogni singolo socio non può essere portatore di delega per più di 2 (due) soci, ad eccezione delle cooperative che possono rappresentare unitariamente tutti i propri soci conferenti prodotto avente titolo. In tal caso i voti spettanti nella categoria produttori a ciascuna cooperativa sono pari alla somma dei voti che spetterebbero ai propri soci conferenti, per l'uva avente titolo, calcolati con le medesime modalità previste dal Regolamento di cui al punto 3) dell'art. 6 per il calcolo del contributo periodico.

Qualora l'associato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive il voto è cumulativo delle attività svolte, salvo quanto previsto all'art. 18.

### **Art. 17 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dal termine dell'esercizio, ed è convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal Consiglio di amministrazione tutte le volte che esso lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno un quarto dei consorziati.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare, sarà comunicato ai consorziati mediante lettera o telefax o posta elettronica, da spedirsi a ciascun socio al domicilio risultante dal libro dei consorziati, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

Qualora il Consiglio di Amministrazione abbia contestualmente deliberato anche la data per l'eventuale convocazione in seconda convocazione, il medesimo avviso dovrà contenerne anche l'indicazione del luogo, giorno e ora.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai consorziati e alla stessa intervengono i componenti del Collegio sindacale; essa è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile determinati ai sensi dell'art. 16 e in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati. Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai soci presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando siano rappresentati almeno i 2/3 dei voti spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengono adottate col voto favorevole di almeno

- la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine sociale;
- in seconda convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti stessi e le relative deliberazioni vengono adottate col voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti all'intera compagine sociale.

La seconda convocazione, sia dell'Assemblea Ordinaria che Straordinaria, può aver luogo dopo un'ora dalla prima convocazione.

Delle riunioni di Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

### **Art. 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di amministrazione è costituito da quindici membri eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci del consorzio o rappresentanti di persone giuridiche socie.

La composizione del Consiglio deve prevedere un'equa rappresentanza di tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo presenti nel Consorzio.

Le norme di funzionamento dell'Assemblea elettiva possono essere previste in un apposito regolamento interno adottato ai sensi dell'art. 15 punto 5).

L'assemblea, nell'anno immediatamente precedente la scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, nomina un apposito Comitato elettorale che, sentiti i soci appartenenti a ciascuna categoria produttiva, nonché sottocategoria rappresentativa di interessi omogenei - anche relativi a ciascuna specificazione geografica - provvede alla composizione delle liste contenenti i nominativi dei candidati in numero almeno doppio rispetto al numero massimo di membri eleggibili. E' compito del Comitato elettorale proporre, nel rispetto del principio dell'equa rappresentanza, il numero di membri destinati a rappresentare le singole categorie produttive presenti nel Consorzio anche in ordine a ciascuna specificazione geografica, tenuto conto dei dati produttivi medi del biennio precedente.

L'elenco dei candidati proposti dal Comitato elettorale dovrà essere contenuto nell'avviso di convocazione dell'assemblea elettiva.

Sia la lista dei produttori che quella dei trasformatori dovranno contenere almeno un candidato rappresentativo di ciascuna specificazione geografica.

L'Assemblea elettiva può esprimere il proprio voto solo ai candidati indicati sulle schede elettorali e ciascun associato può eleggere solo i membri della propria categoria di appartenenza, utilizzando una scheda contenente i nominativi dei soli candidati della categoria.

Qualora l'associato svolga contemporaneamente più attività produttive e ne versi i relativi contributi, può votare, con schede e voti ponderali separati, per ciascuna delle categorie di appartenenza.

I consiglieri durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina, che comunque non può mai essere superiore a tre anni e sono rieleggibili.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, essi saranno cooptati con un socio appartenente alla medesima categoria e sottocategoria del consigliere dimissionario.

I membri del Consiglio di amministrazione assenti senza giustificato motivo da quattro sedute consecutive decadono dalla carica.

I consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo che non lo deliberi l'assemblea.

Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore del Consorzio.

Il Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, nomina tra i suoi membri il Presidente e due Vicepresidenti, da scegliersi uno nella categoria dei viticoltori, uno nella categoria dei vinificatori e uno nella categoria degli imbottiglieri.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, mediante apposite procure revocabili, oppure ad un Comitato Esecutivo, disciplinandone in tal caso il funzionamento.

#### **Art. 19 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio o, in sua assenza o inattività, da uno dei Vicepresidenti, tutte le volte che lo ritenga opportuno. Si riunisce di norma almeno ogni due mesi, nonché quando ne sia fatta domanda scritta da almeno quattro consiglieri o dal collegio sindacale.

La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno è effettuata a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima della riunione; nei casi urgenti anche a mezzo di telefax o telegramma spediti almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze, presiedute dal Presidente o in sua assenza da uno dei Vicepresidenti, sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

### **Art. 20 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di amministrazione è investito di ogni e più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Spetta al Consiglio deliberare il sostenimento e le relative modalità di copertura dei costi aggiuntivi di gestione nel caso di esercizio delegato di attività di competenza degli organismi pubblici come previsto dalla vigente normativa, proponendo all'Autorità delegante l'ammontare di specifici rimborsi a carico degli utilizzatori della denominazione.

Esso deve decidere sulle iniziative da assumersi e da promuoversi e sui criteri da seguirsi per l'attuazione degli scopi del Consorzio.

Il Consiglio di amministrazione deve anche proporre annualmente all'assemblea, oltre al rendiconto, il bilancio preventivo ed il contributo base per il calcolo delle quote associative da richiedere ai soci a copertura.

### **Art. 21 - PRESIDENTE DEL CONSORZIO**

Il Presidente:

- 1) ha la rappresentanza legale del Consorzio anche in giudizio e ne sottoscrive gli atti, premettendone la ragione sociale;
- 2) ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
- 3) rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
- 4) può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di amministrazione;
- 5) presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio di amministrazione;
- 6) vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;
- 7) può delegare l'espletamento di singoli atti, mediante speciale procura, ai Vicepresidenti e/o al Direttore.

In caso di prolungato impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte da un Vice Presidente, su precisa delega del Consiglio di amministrazione.

### **Art. 22 – COMITATI E COMMISSIONI TECNICHE**

Il Consiglio di Amministrazione può istituire specifiche commissioni tecniche e/o esecutive, nominandone il relativo presidente.

Le Commissioni sono formate da membri scelti fra gli associati o rappresentanti di persone giuridiche associate e possono venir integrati con la partecipazione di esperti di provata esperienza.

Ai fini consultivi il Consorzio può nominare appositi comitati:

- per le specificazioni geografiche “Valpolicella” e “Valpolicella Valpantena”;
- per la specificazione geografica “Valpolicella Classico”;
- per le tipologie “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella”.

Essi possono essere incaricati dello svolgimento di specifiche attività relative alle rispettive specificazioni geografiche o tipologie. Il parere espresso dal comitato è vincolante nelle materie previste dall’art. 21 della legge n. 164 del 1992 e succ. mod..

In ciascun comitato o commissione deve essere compreso un componente del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 23 - COLLEGIO SINDACALE**

I membri del collegio sindacale, che possono anche non essere soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale è nominato dall’assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti; la stessa assemblea ne determina il compenso e designa altresì il Presidente del collegio.

Il collegio sindacale:

- a) vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull’osservanza delle leggi e del presente Statuto;
- b) assiste alle adunanze dell’assemblea ed a quelle del Consiglio di amministrazione;
- c) esamina il rendiconto consuntivo riferendone all’Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili;

### **Art. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Tutte le controversie derivanti dall’applicazione di questo statuto, che dovessero insorgere tra il Consorzio e ciascun associato oppure tra gli stessi associati (ivi compresi i loro legittimi eredi) connesse all’interpretazione ed all’applicazione del presente statuto e di eventuali regolamenti, nonché quelle derivanti da deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio di amministrazione vengono

sottoposte alla decisione arbitrale di un collegio di tre arbitri, di cui uno da nominarsi da ciascuna delle parti ed il terzo (ove manchi l'accordo dei due arbitri già nominati), su richiesta della parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Verona.

Il Collegio arbitrale, che ha sede in Verona o provincia, giudica secondo equità nelle forme dell'arbitrato rituale ai sensi del D.M. n. 256/1997 e succ. mod..

Il ricorrente, a pena di decadenza, deve notificare all'altra parte la nomina del proprio Arbitro entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione del fatto che determina la controversia.

Il ricorso deve essere presentato al Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla formale accettazione dei tre arbitri ai sensi dell'art. 813 C.P.C.

### **Art. 25 – DIRETTORE**

La direzione del Consorzio può venir affidata ad un Direttore nominato dal Consiglio di amministrazione con le modalità ritenute più idonee.

Il Direttore, che deve rispondere ai necessari requisiti tecnici e morali:

- ha la responsabilità dell'Ufficio e dei servizi consortili;
- esegue i deliberati degli Organi del Consorzio secondo le direttive del presidente;
- interviene con voto consultivo alle sedute degli Organi collegiali del Consorzio assolvendone le funzioni di segretario e partecipa alle riunioni delle commissioni tecniche.

L'altro personale dipendente del Consorzio è parimenti nominato dal Consiglio di amministrazione ed è posto alle dipendenze del Direttore.

Il Direttore e tutto il personale del Consorzio sono tenuti al segreto d'ufficio.

### **Art. 26 - REGOLAMENTI INTERNI**

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio è disciplinato da un regolamento interno predisposto dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

Nel regolamento interno possono essere stabiliti i poteri del direttore, le attribuzioni delle Commissioni tecniche nonché le mansioni dei dipendenti del Consorzio.

### **Art. 27 - FONDO CONSORTILE**

Il fondo consortile è formato dai contributi degli associati, dai beni mobili e immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e contributi di qualunque provenienza dovessero entrare in proprietà del Consorzio.

E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o patrimonio durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Nessun altro diritto a contenuto patrimoniale può comunque derivare dal vincolo associativo.

#### **Art. 28 - ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio sociale ha inizio dal 1° di gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 29 - LIQUIDAZIONE**

Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli art.2275 e segg. Cod.Civ..

Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal Bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 30 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Il termine dell'esercizio in corso, iniziato il 1 ottobre 1999, viene prorogato al 31 dicembre 2000.

*Approvato con delibera dell'assemblea straordinaria del 21 giugno 2000 in San Pietro in Cariano VR.*

*Atto notaio A. Marranghello rep. 96.298 Reg.to a Soave il 4.7.2000 n. 563/1*